

Il D.M.LL.PP. del luglio 1998 si riferisce sostanzialmente alla tutela ambientale dei centri storici in base alla quale è previsto che il Comune, o un ente ad esso delegato, possa rilasciare alle officine di revisione autorizzate (ai sensi art.80 N.C.D.S. e quelle iscritte nel registro di cui all'art. 2 della Legge 05.02.1992 n. 122 nelle sezioni "Meccanica, Motoristica o elettrauto" purchè in possesso di apposita attrezzatura) che ne facciano richiesta, l'autorizzazione per il controllo dei gas di scarico e il conseguente rilascio del contrassegno denominato "**Bollino blu**".

Questo bollino blu consiste in un autoadesivo, di colore blu che ha validità su tutto il territorio nazionale per un anno dal rilascio per i veicoli immatricolati dopo il 1988 e semestrale per quelli immatricolati prima del 1° gennaio 1988; è conforme all'allegato del D.M. dei Trasporti e della Navigazione del febbraio 1994 ed è rilasciato congiuntamente ad apposita certificazione tecnica relativa all'avvenuto controllo dei gas di scarico.

Questo Assessorato in collaborazione con le associazioni di categoria dei consumatori ed ambientaliste ha convenuto che la spesa da porsi a carico dell'utente:

- è pari a euro 0,26 per rilascio del bollino blu in concomitanza con una operazione di revisione del veicolo;
- è pari a euro 12,91 per rilascio del bollino blu non in concomitanza con una operazione di revisione del veicolo.
- è sempre pari a €12,91 per il rilascio del bollino blu da parte di officine non autorizzate alle revisioni, ma iscritte nel registro dei cui all'art. 2 dell legge 5/2/1992 n. 122 nelle sezioni "Meccanica, Motoristica o Elettrauto"

In ogni officina autorizzata, che all'esterno esporrà la tabella appositamente prevista dal Decreto del Ministero Lavori Pubblici del 7.07.1998, sarà posto in visione dell'utenza una copia del disciplinare sottoscritto dall'officina quale modalità di attuazione delle disposizioni in materia di controlli delle emissioni dei veicoli a motore.

Le officine che vogliono rilasciare il bollino blu devono far pervenire alla Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Trasporti – Piazza Simonetti, 36 - Ascoli Piceno, apposita domanda con allegato un esemplare debitamente completato e sottoscritto del disciplinare per lo svolgimento delle attività.

Qualunque rilievo di eventuali disservizi percepiti dall'utente voglia essere partecipato a:

*PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
SERVIZIO TRASPORTI  
Piazza Simonetti, 36  
63100 ASCOLI PICENO*

**Allegato 1**-schema di disciplinare completato dei dati dell'officina che richiede l'autorizzazione al rilascio del bollino blu da allegare alla relativa domanda di autorizzazione;

**Allegato 2**-facsimile di domanda di autorizzazione alle operazioni di rilascio del bollino blu da parte di officine.

**DISCIPLINARE  
PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI DELLE  
EMISSIONI DEI VEICOLI A MOTORE.**

**Art. 1)**

**Premesse a carattere generale**

**1.1)**-Una regolare manutenzione e messa a punto del motore di tutti i veicoli (compresi quelli provvisti di catalizzatore o sistema di abbattimento equivalenti), conseguibile anche attraverso un controllo periodico delle emissioni, porta a minori consumi e contribuisce in maniera apprezzabile alla riduzione dell'inquinamento atmosferico urbano prodotto dal traffico veicolare.

**1.2)**-Da diverso tempo, in campo nazionale, per ridurre gli effetti inquinanti derivanti da veicoli a motore, specialmente in occasione di condizioni meteorologiche avverse ad una movimentazione dell'ambiente aereo, vengono assunte azioni di limitazione del traffico ed in particolare non consentendo l'accesso a veicoli per i quali non si sia in grado di attestare il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 Febbraio 1996 come successivamente modificato, mediante l'esibizione del "bollino blu" valido su tutto il territorio nazionale, di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 28 Febbraio 1994, e il possesso del certificato relativo al controllo delle emissioni.

**1.3)**-A tal riguardo si richiama quanto previsto dall'art. 7 della Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici 7 Luglio 1998 quale validità temporale, del "Bollino Blu" e della relativa documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni, fissata in mesi 12 per tutti i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1988, mentre, per i veicoli immatricolati in data antecedente, la documentazione in questione ha validità semestrale.

**1.4)**-Per permettere la mobilità da parte della collettività Picena in seno a tutto il territorio per quanto sopra riportato, è opportuno programmare una rete di soggetti che in ambito provinciale siano in grado di effettuare i controlli di emissione e conseguentemente se i risultati sono conformi ai limiti massimi consentiti, procedere nel rilascio del "bollino blu" e documentazione a corredo.

**1.5)**-Soggetti, che si ritiene opportuno individuare nelle imprese o consorzi o società consortili o imprese di autoriparazioni previste dall'art. 80, comma 8, del Decreto legislativo 285/1992 "Nuovo codice della strada", dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 28 Febbraio 1994; nei soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 2 della Legge 05.02.1992 n.122 nelle sezioni "Meccanica e Motoristica, o Elettrauto", purché in possesso di apposita attrezzatura, che saranno autorizzati dalla Provincia ed eventualmente nella Motorizzazione Civile potendo operare al riguardo.

**1.6)**-Per omogeneizzare l'azione e quindi procedere in modo coordinato nelle operazioni di controllo si è dato corso alla composizione del presente disciplinare unico nel quale sono stabiliti gli obblighi ed i compiti delle imprese che desiderano svolgere l'attività di controllo delle emissioni dei veicoli, sia nei confronti dei proprietari dei veicoli medesimi, sia nei confronti della Provincia.

**1.7)**-I titolari delle officine che sono nelle condizioni tecniche ed operative di aderire al disciplinare e che intendono svolgere l'attività in questione, integrando le operazioni di controllo con le attività di tipo amministrativo in relazione al rilascio dell'attestazione del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti degli autoveicoli, faranno pertanto domanda alla Provincia (nel caso di soggetto con sede in un Comune che abbia aderito all'iniziativa e delegata la Provincia in ordine alla problematica)

che previa sottoscrizione del disciplinare, provvederà ad autorizzare ed a fornire il contrassegno da esporre all'esterno dell'officina, conforme al modello allegato alla Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Luglio 1998.

**1.8)-**Le Officine eventualmente in possesso di contrassegno e già autorizzate da singolo comune (aderente all'iniziativa) prima dell'approvazione del presente disciplinare, che sono nelle condizioni tecniche ed operative previste dal disciplinare medesimo, mantengono la validità della propria autorizzazione.

**1.9)-**La Provincia provvederà a fornire alle Ditte autorizzate i bollini, i moduli (autocopianti) in duplice copia per la compilazione dell'apposito certificato relativo al controllo e il contrassegno, quest'ultimo conforme alla Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici, da esporre all'esterno del locale.

**1.10)-**La Provincia provvederà altresì a disporre ed aggiornare l'elenco delle Ditte autorizzate, provvedendo a darne pubblicità nei modi ritenuti più opportuni.

## **Art. 2** **Assunzione d'obblighi** **PER QUANTO PREMESSO**

**2.1)-**Il Sig. ...., nato a .....il .....  
e residente in ..... Via ..... n. ....  
legale rappresentante della Ditta ....., con sede operativa in Comune  
di ..... Via ..... n°  
..... iscrizione alla RIA n. ...., partita IVA n. ....  
che intende presentare apposita domanda alla Provincia di Ascoli Piceno per richiedere il rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attività di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli per la verifica del rispetto dei limiti e delle prescrizioni tecniche stabiliti dal Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996, come successivamente modificato e a rilasciare conseguentemente i "bollini blu" e relativi certificati di controllo emissioni, con la sottoscrizione del presente disciplinare si impegna a rispettare le seguenti indicazioni comportamentali:

**2.1.1)-**Al fine del rilascio da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'autorizzazione e dell'apposito contrassegno da esporre all'esterno dei propri locali, la Ditta presenterà la documentazione attestante il possesso di attrezzature per i controlli dei gas di scarico dei veicoli, conformi a quanto stabilito dall'articolo 241 e dall'appendice X del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché dal D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni;

**2.1.2)-**La Ditta autorizzata sottoporrà le proprie apparecchiature ad una costante manutenzione e ad una calibratura e taratura almeno annuale garantendo l'efficienza delle attrezzature in dotazione;

**2.1.3)-**La Ditta autorizzata disporrà del libretto metrologico, vidimato per la taratura almeno una volta all'anno. Tale libretto sarà disponibile in caso di controllo da parte delle autorità competenti. Qualora l'apparecchiatura, pur conforme alle prescrizioni del D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni, non disponga del libretto metrologico, l'apparecchiatura sarà tarata annualmente ed il certificato di taratura sarà conservato in azienda a disposizione degli organi di controllo.

**2.1.4)-**La Ditta autorizzata eseguirà i controlli dei gas di scarico, applicando la tariffa, fissata in euro 12,91 comprensiva di IVA o in euro 0,26 quale rimborso spese per il contrassegno "bollino blu".  
Nell'importo stesso si intende compreso:

- L'effettuazione del controllo dei gas di scarico, con attrezzature conformi a quanto stabilito dalla normativa;

- Il rilascio del certificato, compilato utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Provincia, dal quale risulta la data di effettuazione della prova, la targa e i dati tecnici del veicolo, l'esito della prova e al quale viene allegata la strisciata con i risultati;
- L'apposizione, in caso di esito positivo, sul parabrezza (preferibilmente in alto a destra) del relativo bollino autoadesivo, previa apposizione della punzonatura del mese e anno di effettuazione della prova.

**2.2)-**Qualora il test dia esito negativo a causa di anomalie nella messa a punto del veicolo, l'utente ha il diritto di rivolgersi, per gli interventi di riparazione o messa a punto, ad altra Ditta di sua fiducia.

La tariffa fissata, non comprende gli eventuali interventi di manutenzione o messa a punto dei veicoli che risultassero non a norma, mentre dà diritto ad un secondo controllo, effettuato presso la medesima struttura, nel caso in cui il primo test sia risultato negativo.

In caso di concomitanza con la revisione del veicolo, il pagamento delle tariffe ministeriali di euro 25,82 + IVA + diritti DTT + tassa postale per le officine all'uopo autorizzate è comprensiva del pagamento della tariffa per il controllo dei gas di scarico; eventualmente deve essere corrisposto, in aggiunta, solamente il valore del contrassegno pari a euro 0,26.

**2.3)-**La Ditta autorizzata verserà alla Provincia a titolo di rimborso spese la somma di euro 0,26 per ogni controllo effettuato. Tale importo sarà versato anticipatamente sotto forma di acquisto dei bollini blu da utilizzare.

**2.4)-**L'aggiornamento degli importi sopra indicati potrà essere effettuato dalla Provincia, sentite le Associazioni di categoria interessate e dei consumatori;

**2.5)-**Le modalità tecniche per l'effettuazione dei controlli ed i limiti a cui fare riferimento durante le prove sono indicati nel successivo articolo 4.

**2.6)-**Per la compilazione dei certificati relativi alle prove effettuate, la Ditta autorizzata utilizzerà il modulo fornito dalla Provincia. Una delle copie di detto certificato, debitamente compilato per ogni controllo effettuato, sarà conservata presso la Ditta autorizzata.

**2.7)-**Impregiudicati gli eventuali provvedimenti e sanzioni di legge, la Ditta autorizzata dà atto che:

**2.7.1)-**Il personale della Provincia può in qualsiasi momento effettuare controlli presso le strutture autorizzate al rilascio del "Bollino Blu", assumendo immediatamente i provvedimenti di competenza (sospensione o revoca dell'autorizzazione) nel caso di rilevata inadempienza. Per effettuare i controlli la Provincia potrà avvalersi di organismi di controllo nonché di tecnici esterni scelti d'intesa con le associazioni di categoria rappresentative;

**2.7.2)-**Nel caso organi di controllo verificano la taratura errata o carente degli strumenti di analisi, l'autorizzazione verrà sospesa per un periodo non inferiore a 15 giorni lavorativi e sarà riattivata solo a seguito di verifica della regolarizzazione delle apparecchiature;

**2.7.3)-**Nel caso organi di controllo verificano l'assenza del libretto metrologico (o della certificazione di taratura annuale), l'autorizzazione verrà sospesa per un periodo non inferiore a 30 giorni e verrà riattivata a seguito di presentazione del libretto medesimo (o della certificazione di taratura annuale).

**2.7.4)-**Nel caso organi di controllo verificano il rilascio dell'attestato ad autoveicoli non idonei oppure il rilascio dell'attestato senza il rispetto della procedura di controllo da parte della officina autorizzata oppure gravi inadempienze, l'autorizzazione verrà revocata.

### **Art. 3**

#### **Criteri generali per l'effettuazione dei controlli delle emissioni dei veicoli a motore**

**3.1)-**Il possesso del “bollino blu” e della relativa documentazione per consentire l’accesso in zone controllate concerne sostanzialmente ad ogni veicolo dotato di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote, una massa a pieno carico autorizzata di almeno 400 Kg ed una velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 Km/h.

**3.2)-**Non sono invece soggetti a dette limitazioni, in genere:

- I veicoli su rotaia, le trattrici e macchine agricole, le macchine operatrici nonché i veicoli a quattro ruote classificati motoveicoli ai sensi della vigente legislazione nazionale;
- Le auto storiche iscritte in uno dei registri previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

**3.3)-**Secondo quanto prescritto dall’art.7 della Direttiva del Ministro dei lavori pubblici del 7 luglio 1998, il “bollino blu” e la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni ha validità:

- 2 mesi per tutti i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988
- 6 mesi per i veicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1988

**3.4)-**I controlli possono essere effettuati presso le imprese di autoriparazione autorizzate, che esibiscono all’esterno dei propri locali l’apposito contrassegno conforme al modello allegato alla Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998.

**3.5)-**La visita di revisione dei veicoli comporta anche il controllo dei gas di scarico; pertanto in tale circostanza si ritiene automaticamente assolto l’obbligo di effettuazione del controllo e la sua validità sarà analogamente di 12 mesi per i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988 e di 6 mesi per i veicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1988. Le imprese o consorzi o società consortili previste dall’art.80 comma 8 del Decreto legislativo 285/92 “Nuovo codice della strada” provvedono pertanto al rilascio del Bollino Blu.

La stessa situazione si potrà avere presso l’Ufficio Provinciale della MCTC che abbia raggiunto intese in tal senso con l’Amministrazione Provinciale.

Le imprese iscritte nel registro di cui all’art. 2 della Legge 05.02.1992 n.122 nelle sezioni “Meccanica, Motoristica, o Elettrauto”, invece, provvedono al rilascio del Bollino Blu solamente previo richiesta di controllo dei gas di scarico non concomitante con la revisione.

**3.6)-**Per l’effettuazione dei controlli devono essere utilizzate apparecchiature conformi a quanto stabilito dall’articolo 241 e dall’appendice x del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché omologate ai sensi del D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni.

**3.7)-**Effettuati i controlli richiesti dalla normativa vigente, gli operatori compileranno in tutte le sue parti il certificato relativo alle prove effettuate, utilizzando i moduli forniti dalla Provincia (autocopianti in due copie).

**3.8)-**In tali certificati sono riportati, a fini statistici, anche i valori riscontrati per il parametro HC – (idrocarburi) durante la fase di controllo.

**3.9)-**L’originale del certificato e la striscia stampata prodotta dallo strumento di misura vengono consegnati all’utente e devono essere conservati sul veicolo per tutto il periodo di validità ed esibiti su richiesta dei competenti organi di controllo.

**3.10)-**Una delle copie di detto certificato viene conservata presso l’impresa che ha effettuato il controllo.

**3.11)**-L'operatore, in caso di esito favorevole dei controlli provvede ad apporre sul parabrezza (preferibilmente in alto a destra) il bollino autoadesivo, previa apposizione della punzonatura del mese e anno di effettuazione della prova.

**3.12)**-Qualora il test dia esito negativo, all'utente viene consegnata la striscia stampata prodotta dallo strumento di misura.

**3.13)**-Effettuata la messa a punto del veicolo, per la quale l'utente ha il diritto di rivolgersi ad altra Impresa di sua fiducia, l'utente potrà esibire la striscia del primo controllo per avere diritto ad un secondo controllo gratuito.

#### **Art. 4**

#### **Modalità e limiti di riferimento per l'effettuazione dei controlli delle emissioni dei veicoli a motore**

**4.1)**-Per l'esecuzione dei controlli ed i limiti a cui si deve fare riferimento durante le prove, stabiliti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

#### **Art. 5**

Facsimile del Certificato di controllo Gas di scarico da consegnare all'utente a corredo del bollino blu

**5.1)**-Si rimanda a specifico facsimile predisposto dal Servizio Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno. (**Allegato 1**)

#### **Art. 6**

Facsimile della domanda di richiesta autorizzazione per svolgere l'attività di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli

**6.1)**-Il facsimile della domanda è quello predisposto dal Servizio Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno.

**6.2)**-La domanda deve essere presentata in competente bollo, come pure dovrà essere rilasciata in bollo il documento di autorizzazione.

**6.3)**-Qualora la domanda venga inoltrata in uno con richiesta di autorizzazione alla revisione, gli oneri di bollo saranno in quella assorbiti e null'altro dovrà corrispondere il richiedente.

**6.4)**-Qualora la Provincia si attrezzi per gestire la materia dei trasporti attivando con l'istituto del "bollo virtuale" a corredo della domanda dovrà allegarsi ricevuta di versamento nell'importo dovuto su C/C indicato dall'Ufficio.

**Data** .....

**Firma**.....

**SCHEMA DI DOMANDA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER SVOLGERE  
L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI  
(da redigere in competente bollo)**

Il sottoscritto.....  
 Titolare /legale rappresentante della Ditta .....  
 Ubicata in Via ..... n° ..... comune .....  
 ..... CAP..... provincia.....  
 telefono..... iscritta alla C.C.I.A.A. di .....  
 con il n°..... iscritta alla R.I.A. di .....  
 con il n°.....

- Autorizzato ex art.80, del D.Lgs 285/1992 del Nuovo Codice della Strada;  
 Iscritto nel registro di cui all'art.2 della legge 05.02.1992 n. 122 nelle sezioni "Meccanica e Motoristica" o "Elettrauto";

**CHIEDE**

di essere autorizzato ad effettuare i controlli sulle emissioni dei gas di scarico e a rilasciare l'apposita attestazione.

Il sottoscritto, ben consapevole che le dichiarazioni false sono punite con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, sotto la sua personale responsabilità;

**DICHIARA**

- 1) di possedere e di poter utilizzare per i controlli un analizzatore conforme a quanto previsto dall'art. 241 e dall'appendice X del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché omologato dal Ministero dei Trasporti ai sensi del DM 628/96  
 Marca..... Modello.....
- 2) di possedere e di poter utilizzare per i controlli un opacimetro conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dall'appendice X del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché omologato dal Ministero dei Trasporti ai sensi del DM 628/96  
 Marca ..... Modello.....

Il sottoscritto si impegna inoltre:

- ad osservare tutto quanto prescritto nella normativa nazionale e regionale e successive modifiche e integrazioni, accettandone fin d'ora tutte le condizioni;
- ad osservare tutto quanto prescritto nel disciplinare sottoscritto e allegato alla presente domanda;
- a sottoporre la strumentazione di controllo ad una costante manutenzione ed alla calibrazione almeno annuale

Luogo.....Data.....

Firma.....

Si allegano:

- fotocopia del certificato di omologazione del Ministero dei Trasporti
- fotocopia del certificato di iscrizione al R.I.A.
- fotocopia del libretto metrologico dello strumento con certificato di calibrazione annuale (sono esentati gli strumenti nuovi per il primo anno dall'acquisto)
- fotocopia fronte/retro non autenticata del proprio documento di riconoscimento
- disciplinare sottoscritto.